



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS 10 – PRODUZIONI ANIMALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza modificato da ultimo con D.M. n.25786 del 31.12.2004;

VISTO il decreto ministeriale n.21203 dell'8 marzo 2005 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche del libro genealogico del cane di razza;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 7 delle predette norme tecniche in base al quale la concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore va disciplinata con apposite norme tecniche in armonia a quanto stabilito dalla FCI;

VISTA la delibera del Commissario straordinario ENCI n. 64/03 del 28.2.2003 con la quale nelle more della approvazione di apposite norme tecniche sugli affissi, ha mantenuto applicative le preesistenti norme sugli affissi in vigore dal 1 giugno 1980;

VISTA la nota n.42084 del 1.12.2009 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) ha chiesto l'approvazione delle norme tecniche "Regolamento affissi" in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 11.11.2009 e dal Consiglio Direttivo ENCI del 30.11.2009;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali al testo proposto di norme tecniche;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

D E C R E T A :

ARTICOLO UNICO: E' approvato il Regolamento affissi, costituito da n. 11 articoli, giusto testo allegato al presente decreto.

Roma,

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**

NORME TECNICHE LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA

REGOLAMENTO AFFISSI

Art.1

1. Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.
2. La Federazione Cinologica Internazionale (FCI) presiede alla concessione e alla registrazione degli affissi i quali pertanto hanno valore in tutti i Kennel Club aderenti alla FCI stessa. Quest'ultima cura la tenuta di un Repertorio Internazionale degli Affissi.
3. L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) riconosce gli affissi rilasciati da Kennel Club aderenti alla FCI a condizione che tali affissi siano registrati dalla FCI stessa. L'ENCI si impegna a non concedere l'uso di un affisso a soggetti residenti in altri paesi diversi se pur rappresentati nella FCI.

Art. 2

1. Può presentare domanda di concessione di affisso il soggetto che:
 - a) sia proprietario di almeno 2 fattrici della medesima razza;
 - b) abbia prodotto e iscritto libri genealogici italiani almeno 2 cucciolate della stessa razza delle fattrici di cui al punto a);
 - c) non abbia subito condanne o abbia un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per gli animali, in merito all'attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
 - d) abbia sottoscritto il codice etico dell'allevatore di cani;
 - e) sia residente in Italia.
2. Se il richiedente è un ente, il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da tutti gli associati o i soci.
3. La domanda di concessione di affisso deve essere inoltrata all'ENCI, utilizzando l'apposito modulo da questo ultimo predisposto e reso disponibile agli interessati, allegando la documentazione ivi richiesta, incluso la prova dell'avvenuto versamento dell'importo fissato dal Consiglio direttivo ENCI per la pratica. Nella domanda di concessione deve essere chiaramente indicato la denominazione preferita ed altre due comunque gradite, che l'ENCI e la FCI prenderanno a riferimento qualora la denominazione preferita, per qualsiasi motivo, non possa essere concessa.
4. Se il richiedente è formato da più soggetti, deve essere designato ed indicato all'ENCI un unico firmatario, legittimato per tutte le pratiche relative al libro genealogico del cane di razza, eventualmente modificabile con successiva comunicazione da inoltrarsi all'ENCI stesso.
5. E' facoltà del Consiglio direttivo dell'ENCI rilasciare la concessione di un affisso e le successive approvazioni in caso di trasferimento o estensione in associazione. E' facoltà della FCI di rifiutare l'affisso o di richiederne la sostituzione con altro nome.

Art.3

1. La concessione di un affisso è personale e vitalizia.
2. La denominazione dell'affisso non può essere modificata dopo il rilascio.
3. L'affisso concesso, può servire a designare cani di razze anche diverse, purché allevati dallo stesso concessionario.

Art. 4

1. In caso di morte della persona fisica o estinzione dell'ente titolare di affisso, la concessione decade e il medesimo affisso non può essere concesso ad altro soggetto che dopo dieci anni, fatta eccezione per gli eredi legittimi, o eventuale erede designato nel testamento. In presenza di una pluralità di eredi legittimi il Consiglio direttivo ENCI potrà concedere il diritto esclusivo di subentrare nella titolarità ad uno solo di essi, previa dimostrazione della propria qualità di erede e rinuncia espressa degli altri eredi legittimi.

Art. 5

2. Il titolare di affisso può chiedere di associare nell'allevamento il coniuge o il/la convivente, purché risulti documentato lo stato di convivenza, o il discendente o collaterale di 1° grado in linea retta o il genero (o la nuora) sempre che questi abbia raggiunto il 18° anno di età, sia residente in Italia e abbia corrisposto l'importo stabilito dal Consiglio direttivo dell'ENCI, come da apposito modulo predisposto dall'ENCI e reso disponibile agli interessati.
3. In caso di associazione in affisso la rappresentanza agli effetti dell'affisso permane in capo al titolare originario.
4. L'associato subentrerà nella titolarità dell'affisso in caso di premorienza dell'associante o di rinuncia da parte di quest'ultimo

Art. 6

1. Non è consentito da parte di ente l'uso di un affisso del quale è titolare in via esclusiva uno degli associati o soci, né questi potranno usare, per i cani da essi personalmente posseduti, l'affisso concesso all'ente di cui sono associati o soci.
2. Sarà possibile trasferire la titolarità dell'affisso richiesto da più persone ad uno dei soggetti componenti l'affisso previa verifica dell'inesistenza di contestazioni tra gli altri associati in vita o nullatosta degli eredi legittimi dell'eventuale associato deceduto. Il nuovo titolare dell'allevamento, nel caso in cui non fosse tra i richiedenti originari dell'affisso, dovrà versare all'ENCI l'integrazione della somma dovuta per l'ottenimento dell'affisso individuale.
3. Il componente di un ente titolare di un affisso riconosciuto dall'ENCI può richiederne la concessione di uno ulteriore, purché sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 7

1. E' vietato l'uso di un affisso che non sia stato autorizzato dall'ENCI e registrato dalla FCI.
2. E' vietata altresì la concessione di due o più affissi allo stesso soggetto.

Art. 8

1. I cani importati in Italia, e già iscritti in un Libro genealogico straniero riconosciuti dalla FCI e dall'ENCI, conservano il loro affisso d'origine con il quale verranno anche registrati nel ROI o nel RSR del libro genealogico nazionale, ma non può il loro nome essere accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.
2. E' vietato attribuire un affisso a un cane proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.
3. Un cane non può avere altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della monta come risultante dalle registrazioni nel Libro genealogico. Nel caso in cui la fattrice venisse venduta gravida è possibile attribuire ai cuccioli l'affisso dell'acquirente mediante accordo scritto tra venditore e acquirente.

Art. 9

1. E' facoltà del Consiglio direttivo dell'ENCI sospendere e revocare la concessione di affisso già rilasciata e vietarne l'uso, con provvedimento motivato da comunicarsi anche alla FCI, nel caso in cui il titolare sia responsabile di atti contrari ai principi e alle finalità dell'ENCI a favore e a tutela della cinofilia e, in particolare, nel caso in cui il soggetto:
 - a) abbia subito condanne o abbia un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per gli animali, in merito all'attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
 - b) abbia violato il Codice etico dell'allevatore di cani.

Art. 10

2. Coloro che risultano titolari di affisso al momento dell'efficacia del decreto di approvazione del presente regolamento ne conservano la titolarità, fermo l'onere, entro sei mesi e a pena di decadenza, di inoltrare all'ENCI copia sottoscritta del Codice etico degli allevatori di cani.

Art. 11

3. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI su parere conforme della CTC, entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)